



te le Sezioni Unite della Corte di Cassazione ottenendo la sospensione del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo.

Le Sezioni unite della Corte di Cassazione si sono recentemente pronunciate sul regolamento di giurisdizione dichiarando che il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. L'Amministrazione è stata condannata alle spese del giudizio, liquidate complessivamente in L. 109.435.

Con atto notificato il 27 corrente, previa notifica del titolo esecutivo, il prof. Puggioni ha pretratto all'I.N.A. il pagamento delle spese e onorari di giudizio tassati dalla Corte di Cassazione con termine di giorni 10 per l'adempimento, con riserva di esecuzione forzata anche presso terzi.

Anteriormente alla notifica del precetto, il difensore del prof. Puggioni aveva richiesto il pagamento delle somme di cui sopra e lo avv. Agostino Bisoni - che assiste l'I.N.A. nella complessa vertenza Puggioni - interessato in ordine alla detta richiesta, ha rilevato che la esistenza di pignoramenti notificati pres